

Statuto dell'organizzazione di volontariato Centro Donne Contro la Violenza - Aosta - ODV

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata Centro Donne contro la violenza-Aosta - ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale in Via Xavier de Maistre 19 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è aconfessionale e apartitica e senza fini di lucro, ha durata illimitata e ne possono essere socie solo donne.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie socie con lo scopo di rimuovere ogni forma di violenza (psicologica, fisica, sessuale ed economica) alle donne e ai minori all'interno e fuori dalla famiglia. I principi guida dell'Associazione si richiamano all'autodeterminazione, alla libertà e all'inviolabilità delle donne.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- operare affinché la violenza maschile verso le donne intesa come violazione dei diritti umani che ha origine nella disparità di potere tra i sessi venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;
- promuovere, organizzare e gestire servizi e strutture ove le donne vittime di violenza, sole e/o con figli/e minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità, consulenza, e sostegno;
- promuovere corsi di aggiornamento rivolti alle socie volontarie in relazione alle tematiche della violenza contro le donne e i minori;
- promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, informazione e ricerca sul tema della violenza di genere e quant'altro possa servire alla realizzazione dello scopo sociale, organizzando nello specifico incontri nelle scuole, convegni, attività di raccolta fondi, seminari, laboratori, dibattiti ed ogni genere di iniziative;
- sviluppare progetti di conoscenza, prevenzione, servizi e azioni contro la tratta, la prostituzione coatta e ogni forma di sfruttamento sessuale delle donne;
- favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori, anche attraverso il supporto e la collaborazione di persone esperte in materia;
- promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni, istituzioni e i vari servizi (sociali, sanitari, giudiziari), anche a livello internazionale, al fine di costruire una rete per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento del sostegno alle donne vittime di violenza;
- attuare ogni adeguato intervento a favore della donna e /o del /della minore oggetto di violenza in ogni procedimento, civile , penale, amministrativo; ivi inclusa la costituzione di parte civile se richiesta dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno, caso per caso, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù;
- produrre e raccogliere documentazione e dati sui temi presi in esame dall'Associazione, mettendoli a disposizione della popolazione e delle volontarie. Promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni, anche per via telematica.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea delle socie su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'Associazione garantisce l'anonimato alle persone che si rivolgono al Centro e ai servizi ad esso correlati per ricevere aiuto e/o supporto.

ART. 3 (Socie)

Sono socie tutte le donne maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

Le socie si impegnano ad accettare lo Statuto ed ad attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale

Le socie si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e le iniziative dell'Associazione.

Si impegnano inoltre a non compiere atti che possano arrecare, in alcun modo, danno agli interessi ed al prestigio dell'Associazione stessa.

Le socie sono tenute a versare all'Associazione la tassa di iscrizione e la quota annua nella misura che verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea.

Il versamento della quota annuale di rinnovo deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

OPERATRICI VOLONTARIE

Solo le socie che hanno frequentato appositi momenti formativi diventano operatrici volontarie, svolgendo le attività dell'Associazione, lavorando a contatto con le persone che si rivolgono al Centro per richieste di sostegno, impegnandosi a rispettare nello svolgimento della propria attività gli appositi regolamenti che verranno approvati dall'Assemblea.

La richiesta di ammissione all'Associazione è presentata con domanda scritta dell'interessata. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 30 giorni.

Avverso il diniego della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea delle socie entro 30 giorni.

L'ammissione a socia è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socia si perde per:

- dimissioni presentate per iscritto con effetto immediato;
- mancato pagamento della quota sociale entro i termini previsti;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione della socia è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati all'interessata per iscritto gli addebiti che le vengono mossi consentendole facoltà di replica.

Della perdita di detta qualifica si prenderà nota nel registro delle socie.

La socia che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né richiedere la restituzione dei contributi versati a qualunque titolo.

SIMPATIZZANTI

Sono simpatizzanti tutte le persone, fisiche e giuridiche, che condividendo i principi e gli scopi dell'Associazione, contribuiscano al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono soci/socie e pertanto non hanno diritto di voto in Assemblea né diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali

ART. 4 (Diritti e doveri delle socie)

Tutte le socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

Le socie hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea, se iscritte al libro delle socie un mese prima e in regola con il pagamento della quota associativa
- eleggere gli organi sociali e di essere elette;
- essere informate sulle attività, ricevere regolarmente i materiali prodotti, usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti all'Associazione e di potervi partecipare
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo
- dimettersi.

Le socie hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite alle socie e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti delle altre socie e delle utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontarie che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le volontarie sono iscritte in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria. Alla volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea delle socie
- il Consiglio direttivo;
- la Presidente;
- Il collegio delle Garanti

ART. 7 (Assemblea delle socie)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le socie in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascuna socia ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, con un numero massimo di due da rilasciare per iscritto ad una socia, né la Presidente né le componenti il Consiglio Direttivo possono ricevere deleghe. Le socie possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto o in via elettronica/telematica, purché sia verificabile l'identità dell'associata.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione della Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo delle socie. La Presidente entro 10 gg dal ricevimento della stessa è obbligata a convocare l'Assemblea. Qualora la Presidente non provveda entro 15 gg successivi le socie che ne hanno fatto richiesta potranno provvedere direttamente.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle socie, in proprio o per delega da conferirsi ad altra socia; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti delle presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti delle socie e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatrici che dovranno provvedere al saldo di tutte le passività, le somme e i valori restanti saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti del Consiglio Direttivo e la Presidente non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra le socie le componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge le componenti del Collegio delle Garanti;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle socie;
- ratifica la sostituzione delle componenti del Consiglio direttivo dimissionarie, decadute o decedute deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti per l'esecuzione dello statuto e per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle socie e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie comprese le assenti, le astenute e le contrarie.

L'assemblea è presieduta dalla Presidente e della stessa viene redatto verbale scritto a cura di una socia nominata dall'Assemblea nel caso di assenza della segretaria.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 11 componenti scelti tra le socie, in numero dispari e viene eletto dall'Assemblea.

Dura in carica 3 anni e le componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza

delle componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutte le componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza delle sue componenti e delibera a maggioranza dei voti delle presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliera, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà le candidate non elette o, in mancanza, sceglierà tra le socie e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. Le consigliere subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà delle consigliere, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- promuove e coordina le attività dell'Associazione autorizzandone le spese
- delibera in ordine alle opportunità di avvalersi dell'attività di consulenze e/o collaborazione, sceglie la persona fisica o giuridica e ne stabilisce l'eventuale compenso;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno la Vicepresidente;
- nomina la segretaria e la tesoriera tra le proprie componenti ;
- accoglie le domande delle aspiranti socie o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dalla Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- delibera su liti attive e passive
- istituisce specifici gruppi di lavoro e settori di attività da affidare alla responsabilità di una socia/ operatrice o volontaria, la quale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti per il funzionamento dei servizi, approvati dall'Assemblea delle socie, a cui si dovranno attenere le socie volontarie e le persone che vi operano.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Segretaria e Tesoriera)

La segretaria e la tesoriera svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominate dal Consiglio direttivo tra le proprie componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione alle socie;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 10 (Presidente e Vicepresidente)

La Presidente viene eletta dall'Assemblea, la Vicepresidente è eletta dal Consiglio direttivo tra le sue componenti.

La Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

La Presidente è la legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete alla Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dalle socie;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dalla Vicepresidente

ART. 11. (Collegio delle Garanti)

Il Collegio delle Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; dirime le controversie insorte tra le socie, tra queste e gli organi dirigenti, fra gli organi sociali.

Il Collegio è formato da tre componenti effettive e da una supplente e rimane in carica tre anni; le componenti effettive eleggono al loro interno la Presidente.

Il ruolo di Garante è incompatibile con altre cariche all'interno degli organi sociali.

ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi delle socie;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle socie.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socia.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 14 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro delle socie;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro delle volontarie

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria delle socie e con voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimenti al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi